



Tribunale di Milano

Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Dott. Caterina Macchi

Presidente rel

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

relativo alla procedura di concordato preventivo proposta dalla FRI70 S.R.L [C.F. 06771470967], n. 69/2021 r.g. CP

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'adunanza dei creditori dell'11.10.2022;

sentita la relazione del giudice delegato;

premesso che sono stati ammessi al voto creditori per crediti ammontanti a € 1.000.745,94, suddivisi in tre classi;

rilevato che dopo il deposito della relazione ex art. 172 lf, nel corso dell'adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla stessa i voti espressi si configurano come segue:

classe I, erario/enti previdenziali: ammessi € 898.857,63, contrari 100%;

classe II, fornitori strategici, ammessi € 32.456,55, favorevoli 20.351,51 (60,829%), contrari 13.105,24 (39,17%);

classe III, fornitori non strategici, ammessi € 68.431,56, favorevoli 13.200,12(19,29%), contrari 55.231,44 (80,71%)

Rilevato che la maggioranza dei consensi è stata raggiunta in una classe;

Rilevato dunque che non è stata raggiunta la maggioranza per voti, essendo pervenuti voti favorevoli per complessivi euro 33.551,63 (3,3559%) e voti contrari per complessivi euro 967.194,31(96,64%), né la maggioranza per classi;

rilevato altresì che, come dedotto dalla ricorrente nella specifica istanza di apertura del giudizio di omologa depositata dopo la conclusione della fase di voto, il fattore determinante del mancato raggiungimento delle maggioranze risulta costituito dalla mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali gestori di forme di previdenza obbligatoria considerato che tali crediti, tutti collocati nella classe n. 1 ammontano a complessivi € 898.857,63, pari a oltre l'80% degli ammessi al voto;



rilevato conseguentemente che appaiono integrati i presupposti della fattispecie prevista dall'art. 180 comma 4 lf, e che dunque deve darsi avvio al giudizio di omologazione, nel cui contesto verrà verificato se la proposta di soddisfacimento formulata dalla ricorrente nei confronti di tali Amministrazioni è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria,

PQM

visti gli artt. 177 e 180 lf;

dichiara sussistenti i presupposti per l'apertura del giudizio di omologa e

FISSA

per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale l'udienza collegiale del 26 gennaio 2023 ore 11;

AVVERTE

il debitore proponente il concordato che, ai sensi dell'art. 180, comma 2, lf, deve costituirsi almeno 10 gg. prima dell'udienza collegiale come sopra fissata;

AVVERTE

gli eventuali opposenti che, ai sensi dell'art. 180, comma 2, lf, devono costituirsi almeno 10 gg. prima della predetta udienza collegiale;

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato a norma dell'art. 17 lf e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Si comunichi al debitore.

Così deciso in Milano, il giorno 10 novembre 2022.

Il Presidente

